



CITTA' DI TORINO

**DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI – MAGAZZINI AUTORIMESSE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI PER I VEICOLI DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 31/03/2015 – 31/03/2019.**

PROCEDURA APERTA
(aggiudicazione al massimo ribasso)

SEZIONE 1 MODALITA' DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Art. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE, REQUISITI PER L'AGGIUDICAZIONE

Art. 5 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE D'ATTO ED ONERI DIVERSI

Art. 7 - SUBAPPALTO

SEZIONE 2 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - MODALITA' DELLA PRESTAZIONE E
CARATTERISTICHE E CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Art. 9 - PERSONALE

Art. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 11 - CONTROLLO SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 12 - PENALITÀ

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 - PAGAMENTI

Art. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Art. 17 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 18 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Art. 19 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allegato 1 - Dichiarazione di ottemperanza

Allegato 2 - Certificato di conformità

Allegato 3 - Certificato di regolare esecuzione

Allegato 4 - fac-simile schede offerta

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1) L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di assicurazione dei veicoli a motore di proprietà del Comune di Torino comprendente: responsabilità civile (per tutti i veicoli) e polizza furto, incendio ed infortuni (limitatamente ad alcune tipologie di veicoli).
L'assicurazione è comprensiva anche del servizio di soccorso stradale per i veicoli assicurati che si trovino in avaria o che siano coinvolti in sinistri.
La polizza infortuni è accesa per la corresponsione di indennità conseguenti ad infortuni derivanti a dipendenti e persone autorizzate a servirsi dei mezzi in argomento in occasione di adempimenti di servizio in qualità di conducenti dei mezzi stessi.
Il servizio e le modalità di effettuazione dello stesso, che formano oggetto dell'appalto, sono descritti nell'art. 9 del presente Capitolato, cui si fa rinvio.
- 2) La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice Unico Appalti, approvato con D.lgs 163/2006 e dalle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/2010.
- 3) La gara avrà luogo mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice Unico Appalti, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino in quanto compatibili.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

- 1) Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata quadriennale e decorrerà **dalle ore 24,00 del 31/03/2015 alle ore 24,00 del 31/03/2019**. Alla scadenza del periodo contrattuale, in deroga alle condizioni generali di assicurazione, non è ammesso il tacito rinnovo delle polizze anche in assenza di apposita disdetta.
- 2) **L'importo complessivo presunto a base di gara** per la fornitura del servizio di assicurazione, comprensivo di tutti gli oneri, contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed imposte inclusi, ammonta ad €. 1.280.000,00 (netti €. 1.051.689,48 dopo deduzione di contributo S.S.N. ed imposte) da ripartire contabilmente ed in maniera uniforme negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, per un importo annuo lordo di €. 320.000,00.
Il costo relativo agli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a Euro 0,00 (zero). L'importo complessivo a base di gara rappresenta il controvalore massimo di fornitura del servizio di assicurazione utilizzabile dalla stazione appaltante nel periodo contrattuale, senza che la stessa abbia l'obbligo dell'intero utilizzo
- 3) I premi offerti si intendono vincolanti per la Compagnia per tutto il quadriennio. Eventuali adeguamenti tariffari per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non potranno superare l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- 4) La stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza di cui al punto 1), di richiedere alla Società la proroga temporanea del

contratto, per una durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura, e sino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede della presente gara.

La Società resta obbligata ad accettare tale rinnovo.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

3.1 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammesse alla gara ditte singole o raggruppamenti di imprese o consorzi costituiti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Potranno partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano e in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione; La gara sarà valida anche con una sola offerta ammissibile. L'Amministrazione si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 37 ai commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D. Lgs 163/06 e s.m.i..

3.2 - Modalità di partecipazione

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

BUSTA A, contenente:

- 1) Domanda di ammissione (in bollo) in lingua italiana, a firma del legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, formulata secondo le modalità previste dal bando di gara contenente, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili relative a:
 - a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede oggetto dell'attività, partita iva o codice fiscale, nominativi degli amministratori e legali rappresentanti;
 - b) di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private in base al D.lgs 7 settembre 2005 n. 209
 - c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (possesso dei requisiti di ordine generale);
 - d) (*in alternativa*) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; **oppure b)** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l'offerta autonomamente; **oppure c)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - e) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012);
 - f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
 - g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
 - h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione nei D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle

- prestazioni dell'appalto;
- i) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel presente Capitolato;
 - j) indicazione della quota di appalto che si intende eventualmente subappaltare;
 - k) di conoscere e accettare le condizioni tutte che regolano l'appalto, nonché quelle previste dal presente capitolato d'Appalto e nei relativi allegati
 - l) di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art. 3, comma 8;
 - m) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011 08018/003) e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

Il partecipante potrà autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo, costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale);

- 2) Dichiarazione, validamente sottoscritta, concernente i servizi analoghi a quelli relativi la presente gara, prestati presso Enti pubblici o Aziende private, realizzati nell'ultimo triennio antecedente la data della pubblicazione del bando, con indicazione del rispettivo importo, data, destinatario e servizi forniti. L'ammontare dei predetti servizi non dovrà essere inferiore ad Euro 788.767,11 al netto del contributo S.S.N. e delle imposte.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di gara dovrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico effettuata la registrazione al sistema AVCPASS, tramite l'apposita area dedicata sul portale AVCPASS, dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente.

La stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS e se necessario inviterà il concorrente a produrre la documentazione al sistema AVCPASS assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per adempiere.

- 3) **Dichiarazione ottemperanza D.Lgs 81/08**, compilando e sottoscrivendo il fac-simile allegato al presente capitolato (allegato 1).
- 4) **Garanzia a corredo dell'offerta in "Originale"**, comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo a base di gara al netto di contributo al S.S.N. ed imposte, pari ad **Euro 21.033,79** la medesima dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del Codice Unico Appalti e con le modalità indicate al successivo **art. 5**.

La garanzia, deve essere corredata da:

- impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice Unico Appalti;
- eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del Codice Unico Appalti che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

5) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente un solo documento PASSOE valevole per l'intero raggruppamento.

6) Ricevuta comprovante il versamento di Euro 140,00 a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it).

BUSTA B, contenente:

Offerta economica in busta sigillata, a firma del legale rappresentante;

Per la predisposizione dell'offerta economica, i concorrenti potranno utilizzare le tabelle, appositamente predisposte (tab. **1RCA - 2RCA - 3RCA - A1 - A2 - INF - e SCHEDE RIASSUNTIVA OFFERTA**) allegato 4 che fanno parte integrante del presente Capitolato ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comma 2 lettera a). In esse dovranno essere indicati i prezzi praticati per le singole voci, i costi totali ed i dati riassuntivi. Il prezzo di riferimento per l'aggiudicazione sarà quello risultante nella **SCHEDE RIASSUNTIVA OFFERTA, quale sommatoria dei prezzi totali lordi delle tabelle 1RCA - 2RCA - 3RCA - A1 - A2 - INF -**. Tale prezzo non potrà essere superiore a quello posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione del servizio.

La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Si avverte che le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto 1 dalla lett. a) alla lett. l) e dei punti 2) e 6), sono essenziali ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 e del comma 1 ter dell'art. 46 del D.lgs n.163/06 e s.m.i. L'Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la gara la presentazione in caso di

assenza, o l'integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, o il versamento del contributo ANAC, che dovranno essere prodotti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l'incameramento parziale della cauzione appositamente costituita.

La cauzione e l'eventuale contratto di avvalimento sono, comunque richiesti a pena di esclusione.

Art. 4 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE, REQUISITI PER L'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto, secondo il combinato disposto degli artt. 121 e 284 D.P.R. 207/2010

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38) del Codice Unico Appalti.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

La verifica del possesso di tali requisiti, dichiarati dagli operatori economici in sede di gara, avverrà ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012 e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Qualora ciò non fosse possibile sarà richiesto l'invio cartaceo della documentazione a comprova dei requisiti. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperasse entro il termine stabilito dall'Amministrazione la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione al secondo classificato.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 62 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Art. 5 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 21.033,79 in contanti o assegno circolare, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e 127 del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione provvisoria dovrà garantire, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell'1 per mille dell'importo della gara pari ad Euro 1.051,69.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. **L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;
- b) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione;
- c) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- e) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti
Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE D'ATTO ED ONERI DIVERSI

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria del servizio è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto di contributo S.S.N. ed imposte con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. n. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di sottoscrivere il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, il Comune di Torino potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione definitiva.

La cauzione di cui sopra dovrà restare in vigore sino al termine dell'appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dalla stazione appaltante, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'Impresa Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, di pubblicazione, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed imposte varie che saranno rimborsate alla Ditta stessa da parte dell'Amministrazione.

Art. 7 – SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'effettuazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 8 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - MODALITA' DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE E CONSISTENZA DEL SERVIZIO

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 136/2010. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura/prestazione al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

- 2) L'operatività del servizio dovrà essere garantita dal 31 marzo 2015, pertanto la compagnia aggiudicataria dovrà provvedere per tempo a tutti gli adempimenti connessi allo scopo.
- 3) La società aggiudicataria si impegna di assumere l'obbligo di eseguire il servizio proposto nell'offerta e ad ottemperare a tutte le condizioni del presente capitolato, compresa la consegna dei tagliandi assicurativi al domicilio della stazione appaltante; qualsiasi variazione alle condizioni indicate dall'Amministrazione comporterà l'applicazione di penalità fino alla revoca dell'affidamento.
- 4) La Compagnia aggiudicataria ha l'obbligo di fornire, periodicamente, tutti i dati rilevanti ai fini gestionali relativi al contratto assicurativo (classi di merito, scadenze di periodi assicurativi, costi unitari, variazioni eseguite,) del parco veicolare municipale a semplice richiesta della stazione appaltante e secondo le modalità dalla stessa formulate.
- 5) La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indicare, ad aggiudicazione avvenuta, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 12, un proprio referente, dotato di poteri decisionali, cui l'Ente appaltante possa rivolgersi per questioni relative al servizio in oggetto.
- 6) La Compagnia aggiudicataria dovrà avere almeno una propria agenzia ed un proprio ufficio gestione sinistri e liquidazione danni ubicati nella città di Torino.
- 7) In riferimento ai punti indicati nel presente articolo, per le condizioni generali di assicurazione inerenti le polizze R.C.A., le loro estensioni alle polizze furto/incendio e infortuni, la Compagnia aggiudicataria dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni dettate dalla normativa di legge vigente in materia e a quanto indicato nel presente capitolato.

Caratteristiche e consistenza del servizio:

1) Assicurazione R.C.A..

Le autovetture ed i promiscui Elettrici, a Metano a G.P.L ed a Benzina saranno quotati secondo la formula "bonus/malus", applicata in base alla classe di merito risultante in data 01.04.2014 (tabella "1RCA"), salvo diversa attribuzione in sede di stipula, conseguente alle attestazioni di rischio rilasciate dall'attuale Compagnia assicuratrice entro il 28.02.2015.

Le autovetture ed i promiscui a gasolio saranno quotati secondo la formula "bonus/malus", applicata in base alla classe di merito risultante in data 01.04.2014 (tabella "2RCA"), salvo diversa attribuzione in sede di stipula, conseguente alle attestazioni di rischio rilasciate dall'attuale Compagnia assicuratrice entro il 28.02.2015.

I restanti veicoli, di diverse tipologie, saranno anch'essi quotati secondo la formula "bonus/malus", applicata in base alla classe di merito risultante in data 01.04.2014 (tabella "3RCA"), salvo

diversa attribuzione in sede di stipula, conseguente alle attestazioni di rischio rilasciate dall'attuale Compagnia assicuratrice entro il 28.02.2015.

In considerazione dei tempi tecnici necessari all'effettuazione dei pagamenti da parte degli Enti Pubblici, almeno trenta giorni prima della scadenza delle polizze, la Società aggiudicataria dovrà rilasciare l'attestazione dello stato di rischio dei mezzi assicurati.

L'assicurazione RCA è operante anche nei confronti delle persone terze trasportate, dipendenti comunali e non.

Garanzia gancio traino

La garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

Formula delle polizze.

Le polizze relative ai mezzi assicurati saranno gestite secondo la formula "bonus/malus" con polizze singole per ogni veicolo oppure, a discrezione della Compagnia aggiudicataria, con "Libro-Matricola". **In ogni caso deve essere sempre garantita, oltre alla regolazione premi a fine annualità, l'assegnazione ai veicoli di nuovo ingresso della classe di merito più conveniente per la Città tra quelle rese disponibili per effetto dei veicoli esclusi dall'assicurazione.**

Massimali di garanzia.

I massimali di garanzia, come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 s.m.i. saranno i seguenti:

- nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Condizioni particolari di assicurazione.

Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme. La Compagnia assicuratrice dovrà rinunciare al diritto di rivalsa, esercitabile ai sensi di legge nei confronti dell'assicurato, nell'eventualità che il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Analogamente la Compagnia assicuratrice dovrà rinunciare ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. La Compagnia assicuratrice dovrà rinunciare al diritto di rivalsa esercitabile ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

La garanzia non opera nel caso in cui l'assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.

2) Estensioni della polizza furto/incendio.

I veicoli attualmente interessati alle estensioni di polizza sono individuati nella tabella "A1" e precisamente:

n° 11 veicoli con polizza estesa al ramo "FURTO/INCENDIO".

In relazione all'evoluzione della consistenza del parco veicolare ed alla **estensione della polizza furto/incendio ad altri veicoli non compresi nella citata tabella "A1", la cui attivazione può essere richiesta dalla Città in qualsiasi momento**, la Compagnia si impegna a mantenere, a parità di tipologia di veicolo, le medesime condizioni economiche offerte per i veicoli compresi nella citata tabella "A1".

2.1 **Garanzia furto. Condizioni di assicurazione.**

La Compagnia aggiudicataria è tenuta, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo descritto in polizza sia a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato), sia a seguito di rapina.

Sono parificati ai danni da furto o rapina quelli causati al mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso o dei suoi componenti.

Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, a condizione che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari, nonché le apparecchiature audio e fonovisive.

Sono esclusi, inoltre, i danni determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del contraente, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione e alla custodia del mezzo assicurato, nonché dei trasportati.

Garanzia integrativa furto.

La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione successiva al furto o alla rapina. Il capitale assicurato sarà pari a quello delle garanzie furto e rapina.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche, non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

Garanzia integrativa danni da scasso.

La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso. Il capitale assicurato sarà pari a quello delle garanzie furto.

Scoperto e franchigia.

La garanzia furto/incendio sarà prestata senza l'applicazione di scoperti né franchigie.

2.2 **Garanzia incendio. Condizioni di assicurazione.**

La Compagnia aggiudicataria è tenuta, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni, materiali e diretti subiti dal mezzo descritto in polizza, a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, nonché a seguito di azione di fulmine (anche senza successivo incendio).

Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, a condizione che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari.

L'assicurazione non comprende i danni determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del contraente, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione ed alla custodia del mezzo assicurato, nonché dei trasportati.

Garanzia integrativa incendio.

La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indennizzare i danni da incendio, esplosione del carburante e scoppio del serbatoio del mezzo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e terrorismo (danni causati da eventi socio-politici in generale).

Ricorso terzi da incendio.

La Compagnia aggiudicataria dovrà rispondere dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel

serbatoio e scoppio del serbatoio stesso fino alla concorrenza – per capitale, interessi e spese – di €. 100.000,00 per sinistro e dovrà assumere, in nome dell'Amministrazione la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno in argomento designando, ove occorra, legali o tecnici.

2.3 Aggiornamento valore dei veicoli.

In riferimento alle estensioni di polizza ai rami furto ed incendio, si provvederà, annualmente, ad aggiornare il valore commerciale dei veicoli, riferendosi ai valori pubblicati nelle più autorevoli riviste specializzate in materia.

3) Garanzia integrativa soccorso e assistenza stradale, riparazioni sul posto e traino.

Per tutti i mezzi di peso fino ai 3500 kg, specificati nell'allegata tabella "A2", la Compagnia aggiudicataria dovrà provvedere, secondo le seguenti condizioni, al soccorso stradale in caso di incidente o guasto ai medesimi:

- qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per incidente stradale o guasto, la Compagnia, tramite apposita centrale operativa, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure per trainarlo fino all'Autorimessa Municipale, sita in Via Ponchielli 66 – Torino, da qualsiasi località in cui si sia verificato l'evento, purché in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, anche su percorsi autostradali. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. In relazione ad esigenze particolari, il traino del veicolo dovrà essere effettuato dal luogo di recupero all'officina di riparazione o luogo di ricovero indicata dalla Città ;
- qualora il conducente del veicolo assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, contattare la centrale operativa della Compagnia assicuratrice ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia aggiudicataria dovrà rimborsare alla Città le spese sostenute per tale incombenza.

Sono esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

4) Carta verde.

Il contratto di assicurazione è comprensivo della fornitura gratuita della "carta verde" per i veicoli che dovessero recarsi all'estero, cui dovrà essere rilasciata a semplice richiesta della stazione appaltante.

5) Assicurazione integrativa contro gli infortuni.

Per i veicoli indicati nell'allegata tabella "INF" viene accesa specifica assicurazione contro gli infortuni. Ogni conducente dei mezzi assicurati, al verificarsi dell'evento, avrà diritto alle seguenti indennità, che dovranno essere erogate dalla Società aggiudicataria senza applicazione di franchigie, secondo le tabelle A.N.I.A.:

€. 250.000,00 in caso di morte;

€. 200.000,00 in caso di invalidità permanente;

rendita vitalizia di €. 20.000,00 annui, rivalutabili in base al costo della vita, in caso di invalidità permanente superiore all' 80 % dell'invalidità totale.

Tali indennizzi sono indipendenti da altre forme assicurative esistenti a favore del dipendente e sono ad esse cumulabili.

In considerazione della variazione della consistenza del parco veicolare e delle caratteristiche dei veicoli, il numero dei mezzi e le condizioni di assicurazione degli stessi potrà subire modifiche, con

possibilità di inclusioni e/o esclusioni di mezzi durante tutto il periodo contrattuale. Ad aggiudicazione avvenuta sarà comunicato l'elenco definitivo dei veicoli, corredato da tutte le informazioni utili ai fini della determinazione dei premi complessivi da corrispondere alla Compagnia aggiudicataria, la quale è tenuta ad applicare, ai veicoli dell'elenco definitivo aventi le medesime caratteristiche di quelli indicati nelle varie tabelle, gli stessi premi unitari formulati in fase di presentazione dell'offerta.

I quantitativi ed i dati relativi ai mezzi riportati nelle varie tabelle sono del tutto indicativi e sono di solo riferimento per la previsione della spesa globale (ammontare dell'appalto), per la formulazione dell'offerta e per la conseguente aggiudicazione.

Art. 9 PERSONALE

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Art. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP tratterà dalla liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, il DEC/RUP inviterà per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. 207/10.

Art.11 – CONTROLLO SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO

Il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) nominato ai sensi dell'art. 272, comma 5, D.P.R. 207/2010 e dell'eventuale assistente effettuerà ai sensi dell'art. 314 commi 1e 2 le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di altri Assistenti individuati formalmente ai sensi dell'art. 300 comma 3, D.P.R. 207/2010.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il DEC, sulla base delle verifiche effettuate, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-

simile allegato al presente Capitolato (All .2).

Successivamente all'emissione del certificato di conformità, si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui all' articolo 14.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R., di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Art. 12 - PENALITÀ

In caso di fornitura dei contrassegni assicurativi dopo la scadenza delle polizze, per ogni giorno di ritardo e per ogni veicolo sarà applicata una penale di €. 60,00.

In caso di mancata consegna della carta verde, entro 3 giorni dalla richiesta, sarà applicata una penalità di €. 60,00 per ogni evento.

In caso di mancato intervento del soccorso stradale, entro un'ora dalla chiamata in Città e due ore fuori Città, sarà applicata una penale di €. 60,00, oltre l'addebito dell'eventuale soccorso sostitutivo.

La mancata trasmissione dei dati richiesti, o la loro non rispondenza alle richieste dell'Amministrazione, comporterà una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni evento.

Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente Capitolato Particolare d'Appalto ed a quanto in esso richiamato, quando non si tratti di infrazione a particolari obblighi per i quali è già indicata la corrispondente penalità, sempre fatti salvi i diritti dell'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti in merito, darà luogo ad una multa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione delle penali previste in relazione all'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010. Le penali saranno applicate per ogni infrazione come precedentemente illustrato, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 gg consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del contratto, come di seguito disciplinato.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, accertato che l'appaltatore risulta inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al

Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente che dovranno comunque essere accreditate all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine, non inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale, controfirmato dall'appaltatore e/o da due testimoni e lo trasmette al Responsabile del procedimento; quest'ultimo, qualora permanga l'inadempimento, propone all'Amministrazione la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- a) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) nel caso in cui, dopo che i Committenti siano stati costretti a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di beni, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- g) Nel caso previsto dall'art.6 comma 8 D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art.125, comma 10 lettera a) D.lgs 163/2006 s.m.i., fatte salve le modalità di cui agli art.138 e 140 medesimo D.lgs, nonché l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 a titolo di risarcimento danni.

La Civica Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse.

Art. 14 - PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità della fornitura del servizio, accertato con le modalità di cui all'art.11 (emissione certificato di conformità);
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Il pagamento dei premi annuali, relativi alle varie polizze assicurative (R.C.A, Furto/Incendio, Infortuni del guidatore e Soccorso e assistenza stradale), verrà effettuato con riferimento alle attestazioni di rischio dei veicoli municipali risultanti nel periodo immediatamente precedente l'attuale scadenza contrattuale (31/03/2015) ed al numero effettivo dei mezzi interessati alle diverse tipologie di polizza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'importo complessivo definitivo da parte della Società assicuratrice aggiudicataria, salvo nuove disposizioni di legge.

Le attestazioni di rischio, rilasciate ai sensi di legge e consegnate a questa Amministrazione, saranno trasmesse alla Società aggiudicataria entro il **10.03.2015**; pertanto, potranno verificarsi variazioni in

aumento o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione.

L'eventuale versamento della regolazione premi sarà effettuato con le stesse modalità di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto operare la trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo imponibile di ogni singola fattura. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto, la ditta emetterà fattura di importo pari alla somma delle trattenute effettuate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e le imposte sono a carico della Civica Amministrazione.

Art. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 1 al capitolato speciale d'appalto).

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica della ditta aggiudicataria deve essere comunicata e documentata al Comune di Torino, pena la sospensione dei pagamenti, per le opportune prese d'atto.

Art. 17 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1) Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, di pubblicazione, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali,

ad eccezione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e delle imposte che saranno rimborsate alla Ditta stessa da parte dell'Amministrazione.

- 2) Durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del presente Capitolato Particolare d'Appalto e delle norme in essa richiamate, tutte le disposizioni emanate da Organi Governativi, Regionali, Provinciali o Comunali competenti in materia. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.
- 3) Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.
- 4) L'appaltatore, si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- 5) I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensione della Ditta e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 6) L'appaltatore è responsabile, in rapporto all'Ente appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
- 7) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime la Ditta dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 8) L'appaltatore è totalmente responsabile dell'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare, delle misure di prevenzione infortuni a miglioramento delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti o assimilati.
- 9) La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'effettuazione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.
- 10) In ogni caso resta impregiudicata ogni altra azione di rivalsa per danni subiti dall'Ente appaltante.
- 11) L'appaltatore dovrà essere in regola con le norme stabilite dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e s.m.i. relativamente alle attività di cui al presente Capitolato particolare d'Appalto.
- 12) L'affidatario assume la responsabilità di ogni danno subito dall'Amministrazione ed a terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

Art. 18 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'Impresa Aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, a seconda dei casi, si applicano i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 19 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente fornitura, gli aggiudicatari dovranno eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luigi LAONIGRO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
p.i. Panico Nino

LL/np

U:\Txt\15\15